



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 1075 DEL 16/07/2019

Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

**OGGETTO: PROROGA DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ACQUE REFLUE URBANE DENOMINATO "BASSO LEOGRA" LOCALIZZATO IN COMUNE DI ISOLA VICENTINA VIA VICENZA E ALLO SCARICO NEL TORRENTE LEOGRETTO (SCARICO DOPO FITODEPURAZIONE) O NEL TORRENTE OROLO (DOPO SEZIONE MICROFILTRAZIONE).
DITTA: VIACQUA S.P.A.**

IL DIRIGENTE

Richiamato il provvedimento di autorizzazione all'esercizio e allo scarico, Registro n. 115/2015 del 17/07/2015 prot. 048930/2015, relativo all'impianto di depurazione di acque reflue urbane posto in via Vicenza, in comune di Isola Vicentina (VI);

Preso atto della richiesta di rinnovo della citata autorizzazione presentata dalla società Viacqua S.p.A., con nota n. 1331 del 30.01.2018, registrata al protocollo provinciale in data 01.02.2018 al n. 6775;

Preso atto che in data 14.11.2017 è stato inviato dal gestore Alto Vicentino Servizi (ora Viacqua) il collaudo funzionale relativo al finissaggio effluente-fitodepurazione;

Visto che la Provincia con nota prot. n. 85479 del 19.12.2017 ha preso atto del collaudo funzionale inviato da AVS in conformità a quanto stabilito dall'art. 43 della L.R. 33/85 e non è stato ritenuto necessario modificare l'autorizzazione provinciale n. reg. 115/2015 del 17.07.2015 in essere, in quanto la stessa già teneva conto dell'impianto nella nuova configurazione come da collaudo tecnico-amministrativo trasmesso in data 12.11.2012;

Preso atto che non sono state comunicate altre modifiche all'impianto in oggetto;

Vista la nota di avvio del procedimento prot. n. 16209 del 20.03.2019 per il rinnovo della citata autorizzazione con contestuale richiesta di valutazioni ed osservazioni agli enti/società interessate;

Premesso che l'impianto in oggetto, a servizio della rete fognaria delle utenze dei Comuni di Isola Vicentina, Malo, Monte di Malo, San Vito di Leguzzano, Schio e Villaverla ha potenzialità di collaudo paria a **40.288 A.E.** ed è costituito dalle seguenti sezioni;

Linea acque

1. Grigliatura grossolana e fine;
2. Sollevamento mediante n. 3 elettropompe sommerse delle quali solo una asservita ad inverter;
3. Autocampionatore in ingresso conforme alle specifiche previste dall'art. 26 del P.T.A.;
4. Paratia di calma e stramazzo per il by-pass sulla vasca d'ingresso, dove arriva il refluo sollevato, con recapito nel Torrente Orolo;
5. Dissabbiatura-disoleatura di tipo aerato, realizzato in un bacino circolare;
6. Pozzetto ripartitore di portata che permette l'invio di una portata di almeno 2 Qm alla sezione biologica e la portata di almeno 1 Qm ai sedimentatori primari;
7. Sedimentazione primaria mediante n. 2 chiarificatori circolari per il trattamento delle acque reflue di prima pioggia, utilizzabile come vasca di accumulo o come sistema di trattamento della portata, in tempo di pioggia e successivo scarico nel Torrente Orolo;
Dopo la sedimentazione primaria si divide in due linee funzionanti in parallelo di uguale potenzialità nominale ciascuna costituita da:
 8. Denitrificazione con agitazione grazie a mixer sommergibili;
 9. Ossidazione biologica a biomassa sospesa: l'ossigeno è fornito da diffusori d'aria a bolle fine posti nel fondo delle vasche e da 2 soffianti (più una di riserva);
Nel corso dell'anno 2017, il comparto biologico è stato oggetto di adeguamento, in particolare sono stati realizzati i seguenti interventi:
 - messa fuori servizio delle soffianti esistenti e installazione di n. 3 nuove soffianti;
 - installazione delle reti di diffusori all'interno delle vasche di pre-denitrificazione e ossidazione;
 - installazione di un misuratore di pressione e di due valvole motorizzate sulle condotte dell'aria di ciascuna linea, al fine di regolare la portata d'aria in funzione delle specifiche misure di ossigeno disciolto.
10. Ripartitore di portata tra i tre sedimentatori secondari regolabile mediante paratoie;
11. Sedimentazione secondaria mediante 3 chiarificatori circolari dotati di ponte raschiafanghi;
12. Filtrazione finale su tele in n. 3 vasche di circa 25 mc ciascuna autopulenti;
13. Autocampionatore funzionante conforme alle specifiche previste dall'art. 26 del P.T.A.;
14. Possibilità di by pass della sezione successiva e scarico nel Torrente Orolo in caso d'impossibilità di scarico nel Leogretta;
15. Sezione di fitodepurazione/finissaggio a flusso sub superficiale orizzontale mediante specie vegetali di tipo Canna Palustre (*Phragmites Australis*) e Lemma Minor su letto di ghiaia;
16. Scarico nel Torrente Leogretta del refluo affinato dalla sezione di fitodepurazione.

Linea fanghi

- Ricircolo fanghi: i fanghi derivanti dalla sedimentazione vengono raccolti in un pozzetto prima di essere rilanciati in testa alla vasca di pre-denitrificazione mediante due pompe;
- Ispessimento fanghi statico: i fanghi estratti dai sedimentatori primari e secondari sono inviati all'ispessitore statico di volume di 120 m³ e superficie di 38 m²;
- Nuovo edificio dedicato al trattamento fanghi comprensivo di una vasca di stoccaggio fanghi;

- Ispessimento fanghi dinamico con condizionamento del fango mediante aggiunta di polielettrolita;
- Digestione anaerobica fanghi (dismessa);
- Stoccaggio del biogas (dismesso);
- Disidratazione mediante centrifuga Peralisi;

Servizi Comuni

- Gruppo elettrogeno di emergenza della potenzialità di 80 KVA.

Considerato che Arpav, ha trasmesso con nota n. 16035 del 16.02.2018 (agli atti con prot. n. 10550 del 16.02.2018) il controllo tecnico, analitico, documentale e gestionale del 12.10.2017, relativo all'impianto oggetto del presente provvedimento di rinnovo, in cui si rileva:

“Gli esiti dei controlli analitici allo scarico effettuati da Arpav dal 2014 ad oggi, non hanno rilevato superamenti dei limiti di legge allo scarico.

Durante il sopralluogo tecnico e il controllo documentale non sono emerse non conformità, tuttavia, come evidenziato anche nel collaudo funzionale della sezione di fitodepurazione del 14/11/2017, la vegetazione non è omogeneamente presente in quanto assente in alcuni punti della sezione.

I rendimenti del comparto di finissaggio finale sono bassi, se confrontati con i dati di letteratura proposti dal collaudatore, tuttavia i dati medi in ingresso e in uscita impianto, desunti dalle schede gestori degli anni 2014, 2015 e 2016, indicano che il processo globale di depurazione è caratterizzato da buoni rendimenti di abbattimento per quanto riguarda i parametri BOD5, COD, SST, N totale e P totale.“

Visto che la Società Viacqua con nota n. 4859 del 18.04.2019 (agli atti con prot. n. 22895 del 23.04.2019), ha comunicato che:

“alla fine della realizzazione delle opere idrauliche e civili dell'impianto di fitodepurazione si è provveduto alla piantumazione su tutta l'area prevista della fragmite.

Successivamente è stato riscontrato che solo una piccola parte aveva attecchito, e considerando che l'impianto di depurazione pur senza la fitodepurazione era già in grado di rispettare i limiti imposti si è valutato sufficiente procedere alla piantumazione di circa un terzo delle piantine previste contando in una successiva colonizzazione naturale dell'area rimanente.

L'ottima qualità dell'effluente depurato dalla linea biologica ha privato di sufficienti nutrienti idonei ad accelerare la colonizzazione dell'area non coperta dalle piantine di fragmite. Vista comunque l'ottima resa complessiva dell'impianto nel suo insieme (biologico più fitodepurazione) è stato ritenuto accettabile una colonizzazione della fragmite su tutta l'area disponibile più lenta del previsto”;

Preso atto che non sono pervenute altre comunicazioni/osservazioni da parte degli Enti destinatari della nota di avvio del procedimento;

Preso atto che i due scarichi dell'impianto (scarico della sezione di fitodepurazione nel Torrente Leogretta - scarico della sezione di filtrazione a tele e dei by pass nel Torrente Orolo) si trovano in Comune di Costabissara e ricadono in Zona di pianura ad Alta Densità Insediativa, che prevede una soglia S pari a 200 A.E.;

Considerato che il Torrente Orolo, in particolare nel tratto compreso tra Castelnuovo di Isola Vicentina e Motta di Costabissara, risulta caratterizzato da lunghi periodi di secca, con carattere fortemente disperdente e presenza di acqua solo nei periodi di pioggia intensi e prolungati;

Considerato che il Torrente Leogretta risulta anch'esso caratterizzato da lunghi periodi di secca, in quanto corso destinato allo sgrondo delle acque meteoriche provenienti dalla zona di Malo

e Isola Vicentina, con carattere fortemente disperdente, e presenza di acqua solo nei periodi di pioggia particolarmente intensi e/o prolungati;

Richiamato l'art. 124 c. 9 del D. Lgs. 152/06 nel quale si prevede che l'autorizzazione allo scarico tiene conto del periodo di portata nulla e deve stabilire prescrizioni e limiti al fine di garantire le capacità autodepurative del corpo recettore e la difesa delle acque sotterranee;

Evidenziato che il provvedimento in essere n. 115/2015 del 17.07.2015 sopra richiamato riprende i valori previsti dalla tabella 4 dell'All. 5 parte Terza del D. Lgs. 152/06 integrando con ulteriori parametri non ricompresi nella citata tabella;

Atteso che il Piano di Tutela delle Acque prevede, all'art. 22 c. 12 del P.T.A., l'obbligo di tenuta di un quaderno di manutenzione dell'impianto;

Visto l'art. 26 c. 9 prevede che *“per tutti gli impianti soggetti al rispetto dei limiti allo scarico è obbligatoria la tenuta di un quaderno di registrazione su modello predisposto dalla Giunta Regionale. Il quaderno, su cui registrare, con cadenza stabilita dall'autorità competente all'autorizzazione allo scarico, le analisi delle acque in ingresso e in uscita, è aggiornato sulla base dei parametri previsti dal D. Lgs. 152/2006”*;

Visti il comma 1 dell'art. 25 del P.T.A. e l'art. 106 c.1 del D. Lgs 152/2006, sui limiti allo scarico per i parametri Azoto Totale e Fosforo Totale da rispettare nonché sui trattamenti da effettuare sulle acque reflue scaricate e recapitanti in aree sensibili;

Evidenziato che soltanto gli scarichi provenienti da agglomerati con più di 10.000 A.E. sono sottoposti agli obblighi prima citati;

Dato atto che, con DGRV n. 1955 del 23.12.2015, la Giunta Regionale ha ricompreso l'impianto in oggetto nell'agglomerato urbano “Isola Vicentina” – cod. 23038 – con un carico inquinato generato pari a 38.769 A.E. ed è pertanto sottoposto al rispetto dei valori limiti previsti dall'art. 25 c. 1 del P.T.A. per i parametri Azoto Totale e Fosforo Totale, da calcolarsi come media annua;

Evidenziato che i limiti prescritti nell'autorizzazione in essere (che riprendono i valori previsti dalla tabella 4 del D. Lgs. 152/06 integrati con ulteriori parametri non ricompresi nella citata tabella) risultano più restrittivi in quanto si prevede l'obbligo di non superare i valori previsti dall'art. 25 c. 1 del P.T.A.;

Richiamato il D. Lgs. 152/06 che alla nota n. 4 della tab. 3 dell'all. 5 alla parte Terza consiglia, per il parametro “Escherichia Coli”, l'applicazione del limite non superiore ai 5000 ufc/100 ml e che ha stabilito che *“tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, con potenzialità superiore ai 2.000 a.e...omissis....dovranno essere dotati di un trattamento di disinfezione da utilizzarsi in caso di eventuali emergenze relative a situazioni di rischio sanitario ovvero per garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientali o gli usi in atto del corpo idrico recettore”*;

Preso atto che l'ARPAV, il 04/05/05, ha consegnato alla Provincia uno studio in cui ha valutato la situazione ambientale e microbiologica dei corpi idrici recettori di scarichi da impianti di depurazione di potenzialità superiore ai 2000 AE e delinea, per ogni impianto, quando è necessario disinfettare e quale tipo di tecnologia è da applicare;

Rilevato che l'impianto è dotato di una sezione di fitodepurazione che garantisce un abbattimento della carica batterica proveniente dalla sezione di filtrazione a tele, ed è inoltre predisposto per l'installazione di una sezione di disinfezione a lampade UV, e quindi risulta conforme a quanto dettato dall'art. 23 c.1 del P.T.A.;

Ritenuto di non applicare, sulla base di quanto sopra riportato, alcun limite al parametro Escherichia Coli;

Preso atto che, con l'attivazione della sezione di fitodepurazione, lo scarico nel Torrente Orolo avviene soltanto in caso di attivazione del by pass, ovvero quando il Torrente Leogretta non è in grado di ricevere i reflui per l'innalzamento del livello dello stesso;

Rilevato che l'impianto, oggetto del presente provvedimento, è stato realizzato prima della normativa in materia di VIA e non è mai stato sottoposto ad alcuna procedura di VIA;

Considerato che la tipologia di impianto è ricompreso nell'allegato IV alla Parte II del D. Lgs.152/06 – progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità, lettera v) impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti, di competenza della Regione del Veneto;

Vista la nota n. 10435 del 20.08.2018 della Società Viacqua, al protocollo provinciale con n. 56045 del 27.08.2018, nella quale si comunica che in data 14.08.2018 è stato depositata in Regione Veneto, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016, domanda di verifica di assoggettabilità a VIA degli impianti di Schio in via Lago di Pusiano 2 e di Isola Vicentina in via Vicenza 4 bis;

Ritenuto pertanto, per quanto sopra, vista l'attivazione da parte di Viacqua della procedura ex art. 13 e la DGR n. 1020 del 29.06.2016, di procedere alla proroga fino alla conclusione del procedimento regionale, prescrivendo alla ditta di inviare comunicazione non appena sarà concluso il procedimento presso la competente Regione Veneto;

Considerato altresì che la DGR 80/2011 prevede al punto art. 22 *“L'acquisizione del nulla osta idraulico è obbligatoria solo per le nuovi autorizzazioni”*;

Ritenuto necessario, ai sensi del comma 10 art. 124 del D. Lgs. 152/06 e dell'All.5 parte Terza del medesimo decreto prescrivere la presentazione di una relazione annuale, redatta secondo lo schema predisposto congiuntamente dalla Provincia e da Arpav e trasmesso con nota n. 22758 del 23.03.2012, al fine di una verifica complessiva della funzionalità dell'impianto;

Vista la DGRV 578 del 31.05.2011, di *“Approvazione linee guida e convenzione per il controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane”*;

Preso atto che la citata delibera, al punto 7 dell'All. A, prevede di continuare ad applicare il modulo B 2.2 di cui alla circolare 35/86, che detta tempi e parametri delle analisi di autocontrollo che i gestori degli impianti di depurazione devono fare ai sensi dell'Allegato 5 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Visto che la Regione del Veneto con nota n. 328458 del 16.07.2012, acquisita agli atti il giorno 18.07.2012 al n. 54200, ha espresso il proprio parere favorevole alle modifiche dei parametri chimico-fisici degli autocontrolli, presentati dalla Provincia di Vicenza con lettera prot. n. 44052 del 08.06.2012;

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”* e s.m.i.;

Vista la L.R. 16 aprile 1985, n. 33 che stabilisce la competenza della Provincia a rilasciare le autorizzazioni all'esercizio degli impianti di depurazione;

Vista la DCR del Veneto n. 107 del 05.11.2009, che approva il Piano di Tutela delle Acque;

Viste le linee guida Applicative delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.A. di cui alla D.G.R. n. 80 del 27 gennaio 2011;

Viste le DGR n. 842 del 15.05.2012, 1534 del 03.11.2015 e 1023 del 1.07.2018 che approvano modifiche alla N.T.A. del P.T.A.;

Vista la L.R. 18 febbraio 2016, n. 4 in materia di valutazione di impatto ambientale;

Vista la DGR n. 1020 del 29.06.2016 in relazione all'espletamento della procedura VIA da adottare in casi di rinnovi di autorizzazioni;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 19 sulle competenze della Provincia e l'art. 107 sulle funzioni e responsabilità della dirigenza del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.);

Preso atto che il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 31/2013) che è di giorni 365 (ID PROC. 630).

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 10/01/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021;

Richiamato altresì il Decreto Presidenziale n. 11 del 31/01/2019 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 e il Piano Performance 2019/2021;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 37 del 04/04/2019 di conferimento dell'incarico di direzione del Servizio Ambiente;

DETERMINA

- di prorogare fino alla conclusione delle procedure di VIA regionali** i termini di validità del provvedimento del Dirigente della Provincia di Vicenza N. Registro 115/acqua suolo rifiuti/2015 del 17.07.2015 prot. n. 48930 intestato ad Alto Vicentino Servizi (ora **Viacqua S.p.A.**) all'esercizio dall'impianto di depurazione di acque reflue urbane posto in via Vicenza nel **Comune di Isola Vicentina (VI)** con potenzialità pari a 40.288 A.E. e allo scarico nel Torrente Leogretta (o nel Torrente Orolo) in **Comune di Costabissara (VI)**, sulla base della documentazione agli atti della Provincia, confermando le seguenti **prescrizioni**:

- Lo scarico dell'impianto di depurazione dovrà rispettare i limiti dell'autorizzazione n. 115/2015 del 17.07.2019 riportati nella sottostante tabella:

		Unità di misura	(il valore della concentrazione deve essere minore o uguale a quello indicato)
1	pH		6 - 8
2	SAR		10
3	Materiali grossolani	-	assenti
4	Solidi sospesi totali	mg/L	25
5	BOD ₅	mgO ₂ /L	20
6	COD	mgO ₂ /L	100
7	Azoto totale	mgN/L	15
8	Fosforo totale	mgP/L	2
9	Tensioattivi totali	mg/L	0,5
10	Alluminio	mg/L	1
11	Arsenico	mg/L	0,05
12	Berillio	mg/L	0,1
13	Bario	mg/L	10
14	Boro	mg/L	0,5
15	Cadmio	mg/L	0,02
16	Cromo totale	mg/L	1
17	Cromo VI	mg/L	0,1
18	Ferro	mg/L	2
19	Manganese	mg/L	0,2
20	Mercurio	mg/L	0,005
21	Nichel	mg/L	0,2

22	Piombo	mg/L	0,1
23	Rame	mg/L	0,1
24	Selenio	mg/L	0,002
25	Stagno	mg/L	3
26	Vanadio	mg/L	0,1
27	Zinco	mg/L	0,5
28	Solfuri	mg H ₂ S/L	0,5
29	Solfiti	mgSO ₃ /L	0,5
30	Solfati	mgSO ₄ /L	500
31	Cianuri totali (come CN)	mg/L	0,5
32	Cloruri	mgCl/L	200
33	Fluoruri	mgF/L	1
34	Fenoli totali	mg/L	0,1
35	Aldeidi totali	mg/L	0,5
36	Idrocarburi totali	mg/L	2
37	Pesticidi fosforati	mg/L	0,01
38	Solventi clorurati	mg/L	0,1
39	Solventi organici aromatici totali	mg/L	0,01
40	Solventi organici azotati totali	mg/L	0,01
41	Pesticidi totali (esclusi fosforati)	mg/L	0,05

b) E' autorizzato lo scarico nel Torrente Orolo nel caso di:

- **attivazione del by pass dell'impianto per eventi atmosferici;**
- **livelli elevati di portata del Torrente Leogretta;**
- **eventuali interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria della sezione di fitodepurazione;**
- **su espressa richiesta del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta.**

c) La ditta dovrà comunicare alla Provincia l'esito delle procedure di VIA non appena concluso il procedimento regionale;

d) La Società dovrà comunicare all'autorità di controllo qualsiasi interruzione del funzionamento dell'impianto e la successiva ripresa del funzionamento. Il gestore dovrà procedere alla tenuta del quaderno di manutenzione e del quaderno di registrazione delle analisi;

e) La Società dovrà effettuare le analisi, con la relativa frequenza ivi dettata, previste dal modulo B 2.2 della circolare 35 del 04.06.1986 e riconfermati dal punto 7 dell'All. A alla DGRV 578/2011, sulla base di quanto previsto nella nota regionale n. 328458/2012 e riportata in premessa;

f) La ditta dovrà provvedere all'attenta e costante conduzione dell'impianto di depurazione evitando di provocare un aumento, anche temporaneo, dell'impatto nel corpo recettore dello scarico o di determinare un peggioramento della qualità dello stesso, segnalando tempestivamente all'amministrazione Provinciale e all'ARPAV eventuali inconvenienti che si dovessero verificare agli stessi;

g) Entro il mese di aprile di ciascun anno dovrà essere trasmessa dalla Società, per via telematica (PEC) o su supporto informatico, la relazione redatta secondo lo schema predisposto congiuntamente dalla Provincia e da Arpav e trasmesso con nota n. 22758 del 23.03.2012;

2. di avvertire che:

- a) la Provincia si riserva la facoltà di modificare ed integrare il presente provvedimento nel caso ciò si renda necessario a seguito di modifiche normative introdotte nella materia o di nuovi elementi comunicati da parte degli Enti coinvolti nel procedimento;
- b) ai sensi dell'art. 20 c.14 del P.T.A. l'attivazione degli allacciamenti privati è condizionata alla funzionalità dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane;
- c) l'allacciamento di utenze industriali dovrà rispettare quanto previsto dall'art. 20 comma 9 del Piano di Tutela delle Acque;
- d) il mancato rispetto delle prescrizioni del presente provvedimento comporta l'attivazione dei procedimenti di cui all'art. 130 del D. Lgs. n. 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 133 del medesimo decreto, salvo che il fatto non costituisca reato;
- e) il presente provvedimento non potrà avere validità **oltre quattro (4) anni** dalla data del rilascio, come previsto dall'art. 124 c. 8 del D. Lgs. 152/06;

3. **di informare** che:

- a) la presente autorizzazione è rilasciata ai soli fini della legislazione per la tutela delle acque dall'inquinamento di esclusiva competenza provinciale, fatti salvi i diritti dei terzi e fermo restando le competenze di altri enti per quanto riguarda aspetti urbanistici, igienico-sanitari, idraulici, idrogeologici, ecc.;
- b) avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010 e successive modifiche e integrazioni, oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica;

4. **di trasmettere** il presente provvedimento alla Società Viacqua, ai Comuni di Costabissara e Isola Vicentina, al Dipartimento Provinciale di Arpav, alla Regione del Veneto-Direzione Difesa del Suolo, Direzione Commissione Valutazione U.O. Valutazione Impatto Ambientale e Ufficio del Genio Civile di Vicenza, al Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta-u.o. di Sossano (VI);

- 5. di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012);
- 6. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Vicenza, 16/07/2019

**Sottoscritta dal Dirigente
(Caterina Bazzan)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: Squarcina Filippo